



accounting bulletin

marzo 2020 | 1

Siamo ormai in fase di chiusura dei bilanci 2019 dove dal punto di vista IFRS l'impatto sarà molto significativo a causa del primo anno di applicazione dell'IFRS 16 Leasing, a cui BDO ha dedicato un volume di approfondimento sugli impatti empirici trattati nel precedente Accounting Bulletin. A pag. 4 dopo il consueto Update dedicato alle novità nazionali ed IFRS degli ultimi mesi vengono sintetizzate i principali aspetti applicativi dell'IFRIC 23 «Incertezza sui trattamenti ai fini dell'imposta sul reddito».

In tema di chiusura di bilancio 2019 focalizziamo la nostra analisi alle ESMA priorities mentre a livello nazionale il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato la pubblicazione della bozza di documento di transizione dagli IFRS agli OIC (pag. 12). Come novità applicative si evidenzia l'approfondimento dedicato alle criptovalute (pag. 14) ed alle economie iper-inflazionate (pag.15) da considerarsi ai fini della redazione del bilancio consolidato.

Di grande attualità la tematica relativa all'impatto del Coronavirus per cui rimandiamo al documento pubblicato da BDO International IFRB 2020/02: Potential Effects of the Coronavirus Outbreak on 31 December 2019 Year-end Financial Reporting, disponibile nel seguente link:

<https://www.bdo.global/en-gb/microsites/ifrs/resource-library/ifrs-news>.

INDICE

	pag.
Aggiornamenti IFRS	2
Aggiornamenti nazionali	3
IFRIC 23	4
ESMA priorities per bilanci 2019	5
OIC: transizione da IFRS a OIC	12
Criptovalute	14
Economie iperinflazionate	15

vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere l'AccountingBulletin e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

AGGIORNAMENTI IFRS

MODIFICHE ALLO IAS 1 CLASSIFICATION OF LIABILITIES AS CURRENT OR NON-CURRENT (GENNAIO 2020)

Lo IASB ha pubblicato le modifiche allo IAS 1 Classification of Liabilities as Current or Non-current inerenti la classificazione dei debiti e delle altre passività a breve e lungo termine. Le modifiche saranno in vigore dal 1° gennaio 2022 ma è comunque consentita un'applicazione anticipata.

La classificazione non è influenzata dalle aspettative dell'entità o degli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio. L'emendamento chiarisce anche cosa significa lo IAS 1 quando si riferisce al "settlement" di una passività.

RIUNIONE DELLO IASB (GENNAIO E FEBBRAIO 2020)

Il Board si è incontrato il 28 e 30 gennaio e il 27 e 28 febbraio 2020 presso gli uffici dell'IFRS Foundation a Londra. Le tematiche in discussione sono state:

- Subsidiaries that are SMEs
- Business Combinations under Common Control
- Pensions Benefits that Depend on Asset Returns
- Disclosure Initiative-Targeted Standards-level Review of Disclosures
- Review of Disclosures
- Updating a Reference to the Conceptual Framework (Amendments to IFRS 3)
- Provisions
- Research programme update
- Rate-regulated Activities
- IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting-Phase 2
- Amendments to IFRS 17 Insurance Contracts
- IFRS Taxonomy Update-Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7).

REGOLAMENTO (UE) 2019/2075 DELLA COMMISSIONE DEL 29 NOVEMBRE 2019 CHE ADOTTA LE MODIFICHE ALL'IFRS CONCEPTUAL FRAMEWORK (NOVEMBRE 2019)

Il Regolamento (UE) 2019/2075 del 29 novembre 2019 ha adottato alcune modifiche in relazione ai Principi contabili internazionali (IAS) 1, 8, 34, 37 e 38, gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 2, 3 e 6, le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 12, 19, 20 e 22 e l'interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 32.

IASB PUBBLICA LA INTEREST RATE BENCHMARK REFORM (AMENDMENTS TO IFRS 9, IAS 39 AND IFRS 7) - (SETTEMBRE 2019)

Lo IASB ha pubblicato il documento Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7), che modifica le disposizioni in tema di hedge accounting dell'IFRS 9 e dello IAS 39.

Le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 ma è comunque consentita un'applicazione anticipata.

IASB PUBBLICA IN CONSULTAZIONE ANNUAL IMPROVEMENTS 2018-2020 (AGOSTO 2019)

Lo IASB ha pubblicato in consultazione l'Exposure Draft riguardante le proposte di Annual Improvements to IFRSs 2018-2020, relative all'IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards, all'IFRS 9 Financial Instruments, agli Esempi illustrativi dell'IFRS 16 Leases e allo IAS 41 Agriculture.



AGGIORNAMENTI NAZIONALI

OIC NEWSLETTER (DICEMBRE 2019)

Nella Newsletter di dicembre 2019 è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito all'ambito di applicazione del par.73 dell'OIC 19 Debiti, che tratta dell'eliminazione contabile di un debito.

OIC SURVEY SUL TEMA DEL LEASING (DICEMBRE 2019)

Il Decreto Legislativo 139/2015 non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Le ragioni di tale scelta sono illustrate nella Relazione al D.Lgs. 139/2015 nella quale si spiega che "si è ritenuto ... preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo".

Con l'entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio internazionale sul leasing, l'IFRS 16, si è definito il quadro regolatorio internazionale cui la Relazione fa riferimento. L'OIC ha iniziato una survey per raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente.

Il termine per partecipare alla survey è il 6 marzo 2020.

CONSULTAZIONE SULLA BOZZA DEL PRINCIPIO CONTABILE "PASSAGGIO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI" (LUGLIO 2019)

Il 16 luglio l'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi contabili nazionali" a cui è dedicato successivamente un approfondimento.

BILANCIO D'ESERCIZIO DEL TERZO SETTORE (GENNAIO 2020)

Il Consiglio nazionale del Terzo Settore ha approvato lo scorso 23 gennaio, con osservazioni, i modelli di bilancio di esercizio previsti dal Codice del Terzo Settore. L'articolo 13, primo e secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 statuisce che gli ETS:

- con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione;
- al contrario, gli enti con introiti complessivamente considerati inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

Lo stato patrimoniale: il modello dello stato patrimoniale non differisce molto da quello delle società di capitali.

Le differenze sono le seguenti:

- nella sezione A: Quote associative o apporti ancora dovuti (rispetto a crediti verso soci per versamenti ancora dovuti);
- nella sezione B: tra le altre, delle voci distinte per Immobilizzazioni immateriali non strumentali e per Immobilizzazioni materiali non strumentali.

Le riserve sono differenziate in patrimonio vincolato e patrimonio libero.

Alla sezione crediti, vengono disciplinati i crediti verso:

- gli utenti (non clienti);
- gli associati e i fondatori;
- gli enti pubblici ;
- i soggetti privati per contributi;
- enti della stessa rete associativa;
- altri enti del Terzo settore.

Rendiconto gestionale: due le sezioni in cui sarà diviso il rendiconto gestionale:

- una attinente agli "oneri e costi";
- e l'altra i "proventi e i ricavi".

Rendiconto di cassa: si suddivide in due sezioni:

- una relativa alle entrate ed uscite di carattere generale dell'esercizio;
- una seconda dedicata alle uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni, con il calcolo specifico dell'avanzo/disavanzo relativo a tali gestioni.

La relazione di missione: oltre alle informazioni generali sull'ente, ci saranno i dati sugli associati o i fondatori, conterrà le informazioni sui fondi e contributi ricevuti con specifiche finalità e sulla natura delle erogazioni liberali ricevute.

Relazione del revisore.



IFRIC 23: INCERTEZZA SUI TRATTAMENTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

L'IFRIC 23 è un principio di interpretazione dello IAS 12 e in particolare si occupa di chiarire come procedere alla rilevazione e valutazione delle imposte sul reddito nel caso in cui vi sia incertezza sul trattamento fiscale da attribuire a particolari "situazioni" e/o "operazioni". In particolare, tale incertezza deve riguardare la possibilità che l'autorità fiscale non concordi con il trattamento scelto dalla società per una data fattispecie considerata.

Nel valutare se e in che modo un trattamento fiscale incerto incide sulla determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati e delle aliquote d'imposta, l'entità deve presumere che l'autorità fiscale, in fase di verifica, controllerà gli importi che ha il diritto di esaminare e che sarà a completa conoscenza di tutte le relative informazioni.


Nella sostanza, il principio IFRIC 23 richiede un trattamento differenziato in base al fatto che si reputi probabile o meno che l'autorità fiscale concordi con il trattamento scelto dalla società. In particolare, nel caso in cui sia probabile che essa non concordi con il trattamento utilizzato dall'entità, è necessario riflettere l'effetto di tale incertezza nella determinazione del reddito imponibile (o della perdita fiscale), nonché dei valori ai fini fiscali, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti di imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali. In caso contrario, il calcolo del reddito imponibile (o della perdita fiscale, nonché degli altri elementi su menzionati) è effettuato sulla base del trattamento attribuito dall'entità medesima.

Nel caso di probabile disaccordo, l'entità deve stimare quale sia l'effetto fiscale del trattamento che porta alla soluzione dell'incertezza; in sostanza deve calcolare il reddito imponibile considerando il trattamento su cui vi sia la maggiore probabilità di accordo con quanto ritenuto corretto dall'autorità fiscale. In particolare, il principio prevede due metodi di calcolo tra di loro alternativi, da scegliere in base alla maggiore capacità di far emergere il risultato più attendibile:

- il metodo dell'importo più probabile, ossia l'importo che, tra i vari risultati possibili, ha la maggiore probabilità di verificarsi. Il metodo dell'importo più probabile potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se ci sono solo due risultati possibili o se i risultati sono concentrati attorno ad un valore;
- il metodo del valore atteso, ossia la somma dei diversi importi di una gamma di risultati possibili, ponderati per la probabilità che si verifichino. Il metodo del valore atteso potrebbe prevedere meglio la soluzione dell'incertezza se vi sono più di due risultati possibili o se i risultati non sono concentrati attorno ad un valore.

L'entità deve rideterminare la decisione o la stima richiesta dall'IFRIC 23 se cambiano i fatti e le circostanze su cui era fondata la decisione o la stima o in ragione di nuove informazioni che incidono sulla decisione o sulla stima. Per esempio, un cambiamento nei fatti e nelle circostanze potrebbe portare l'entità a conclusioni diverse circa l'accettabilità di un trattamento fiscale o la stima dell'effetto dell'incertezza o entrambe. Le imposte considerate sono solo quelle sui redditi (IRES e IRAP).

Quando si riflette l'impatto della posizione fiscale incerta nei calcoli fiscali?



ESMA PRIORITIES PER BILANCI 2019 - SINTESI DEL DOCUMENTO

Nel mese di Ottobre 2019 ESMA ha pubblicato il Public Statement “European common enforcement priorities for 2019 IFRS annual financial reports” (nel seguito il “Public Statement”). Il documento è suddiviso in due parti; nella prima si trattano gli aspetti legati all’applicazione dei principi contabili internazionali che l’autorità ritiene di maggior rilevanza per gli emittenti.

In una seconda parte il Public Statement tratta alcune tematiche identificate con riferimento all’informativa presentata al di fuori del bilancio in altre parti della relazione finanziaria annuale (Dichiarazione Non Finanziaria - DNF, Indicatori alternativi di performance - APM).

Inoltre, l’ESMA segnala che il 29 maggio 2019 è stato pubblicato il Regolamento Delegato della Commissione Europea che specifica il formato elettronico armonizzato per la predisposizione del bilancio da parte degli emittenti (il formato elettronico unico europeo). Il Regolamento Delegato si applicherà alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi che iniziano al 1 gennaio 2020 o in data successiva.

L’ESMA si aspetta che gli emittenti adottino tutte le misure necessarie per garantire tempestivamente la conformità ai nuovi requisiti. A supporto dell’implementazione, l’ESMA ha pubblicato informazioni sul proprio sito Web con l’intento di aiutare gli emittenti a comprendere i requisiti. Infine, l’ESMA sottolinea, come nei Public Statement relativi agli anni passati, l’importanza di monitorare attentamente i negoziati sulla Brexit e di fornire informazioni sull’impatto che la decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea (Brexit) avrà sulle attività degli emittenti e sulla loro informativa finanziaria.

PARTE PRIMA - IFRS. GLI ASPETTI DI MAGGIOR RILEVANZA RIGUARDANO:

1. APPLICAZIONE DELL’IFRS 16 PER IL LOCATARIO

Il 2019 è stato il primo anno in cui l’IFRS 16 è stato obbligatoriamente applicato da tutte le entità. Al fine di favorirne una coerente applicazione, l’ESMA raccomanda agli emittenti di monitorare attentamente le discussioni in seno al IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) e mette in evidenza alcune delle recenti decisioni dell’Agenda di tale comitato. L’ESMA incoraggia gli emittenti a valutare se tali decisioni abbiano un impatto sull’applicazione dell’IFRS 16 da parte loro e, ove applicabile e pertinente, a fornire informazioni specifiche nell’ambito dei loro principi contabili, ad aumentare il livello di trasparenza delle decisioni significative prese e/o evidenziare i potenziali impatti.

Durata del leasing

L’ESMA riconosce che la determinazione della durata del contratto di leasing è uno degli aspetti che richiedono l’uso del giudizio, in particolare quando il contratto di leasing non contiene clausole specifiche relative alla risoluzione, alla cancellazione o al rinnovo del contratto stesso. A tale proposito, l’ESMA sottolinea la recente tentativo Agenda decision presa dall’IFRS IC sulle condizioni di locazione e il collegamento tra le condizioni di locazione e il periodo di ammortamento delle migliorie su beni di terzi.

L’ESMA esorta gli emittenti potenzialmente interessati da questa Agenda decision a monitorare attentamente le prossime discussioni dell’IFRS IC. L’ESMA si aspetta inoltre che gli emittenti forniscano informazioni sufficienti sui giudizi assunti nel determinare la durata del leasing, ciò al fine di soddisfare gli obiettivi di informativa stabiliti nell’IFRS 16 e soddisfare i requisiti previsti da IAS 1.122 e 125.

Tasso di sconto

Il locatario deve misurare la passività del leasing, attualizzando i pagamenti del leasing utilizzando il tasso di interesse implicito nel leasing. Se tale tasso non può essere facilmente determinato, il locatario dovrebbe utilizzare il proprio tasso di indebitamento incrementale. A tal fine, si possono rendere necessari aggiustamenti per tenere conto dei termini e delle condizioni specifici di un leasing e per riflettere il tasso di interesse che il locatario pagherebbe per prendere in prestito (i) a un termine simile al termine del leasing, (ii) con un titolo simile (garanzia), (iii) l’importo necessario per ottenere un’attività di valore simile a quello del diritto d’uso e (iv) in un contesto economico simile. L’ESMA evidenzia inoltre la recente discussione dell’IFRS IC sull’argomento e ricorda agli emittenti di considerare l’obiettivo stabilito nell’IFRS16 nel determinare il tasso di indebitamento incrementale.

Presentazione ed informativa

L’ESMA sottolinea che gli emittenti che sono locatari devono presentare nelle note informazioni che, insieme alle informazioni incluse nel bilancio primario, consentono agli utenti di valutare l’effetto che i contratti di leasing hanno sulla performance finanziaria, sui flussi di cassa e sulla posizione finanziaria, fornendo informazioni integrative qualitative e quantitative specifiche dell’entità (ad esempio, la natura dei contratti di locazione e le loro principali caratteristiche) e le valutazioni e le assunzioni significative formulate nell’applicazione l’IFRS 16.



Tali valutazioni possono includere, in particolare, la determinazione della passività del leasing (ad esempio, la durata del leasing, il tasso di attualizzazione utilizzato) oltre a valutare se un contratto soddisfa la definizione di leasing ai sensi dell'IFRS 16. Inoltre, l'ESMA evidenzia i requisiti di informativa relativi ai leasing di modesto valore, ai leasing a breve termine, ai valori contabili delle attività per diritto d'uso per classe delle attività sottostanti in conformità al paragrafo 53 dell'IFRS 16 e alle operazioni di vendita e locazione secondo il paragrafo B52 dell'IFRS 16.

L'IFRS 16 richiede modifiche nella presentazione dei prospetti di bilancio e ulteriori informazioni devono essere riportate nelle note. Gli emittenti devono presentare le attività e passività relative al diritto d'uso separatamente dalle altre attività e passività nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o presentare informativa separata. Inoltre, gli emittenti devono presentare gli interessi passivi relativi alle passività del leasing come una componente dei costi finanziari separata dalle spese di ammortamento del diritto d'uso delle attività. Con riferimento al rendiconto finanziario, i pagamenti in contanti per la parte principale della passività del leasing devono essere classificati nelle attività di finanziamento mentre i pagamenti per i contratti di leasing a breve termine, le attività di basso valore e gli importi variabili non inclusi nella valutazione della passività del leasing devono essere classificati nell'ambito delle attività operative. In relazione alla parte dei pagamenti del leasing relativa agli interessi, l'ESMA chiede trasparenza in merito al modo in cui tali importi sono presentati nel rendiconto finanziario (ad esempio, nell'informativa sui principi contabili).

Riduzione di valore delle attività per il diritto d'uso

Il paragrafo 33 dell'IFRS 16 prevede che si applichi lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività per determinare se un'attività per diritto d'uso ha subito una riduzione di valore. Pertanto, potrebbe essere necessario adattare l'impairment test al fine di considerare le specificità della contabilizzazione dei leasing nel calcolo dei flussi finanziari ai fini della determinazione del valore recuperabile. A tale proposito, oltre alle informazioni integrative richieste dallo IAS 36, l'ESMA incoraggia gli emittenti a fornire informazioni su come sono cambiate le metodologie, gli input e le assunzioni utilizzate per lo svolgimento dei test di impairment, ad esempio nel determinare il valore contabile e il valore di utilizzo della CGU che include l'attività relativa al diritto d'uso e il trattamento delle passività del leasing nell'ambito dell'impairment test.

Transizione

In relazione alle informazioni sulla transizione, gli emittenti devono indicare:

- I. se hanno scelto di applicare l'IFRS 16 in modo retrospettivo con riferimento a ciascun periodo precedente presentato o se hanno applicato l'approccio retrospettivo modificato e
- II. quali espedienti pratici di cui al paragrafo C10 dell'IFRS 16 hanno utilizzato.

Infine, l'ESMA ricorda agli emittenti che l'attività per diritto d'uso riconosciuta da un locatario alla data di applicazione iniziale per i contratti di leasing precedentemente classificati come contratti di leasing operativi ai sensi dello IAS 17 può differire dalla passività per leasing definita secondo il metodo retrospettivo modificato.

Se è stato applicato l'approccio retrospettivo modificato, l'ESMA ricorda agli emittenti di fornire le informazioni richieste dal paragrafo C12 dell'IFRS 16 in merito al tasso di indebitamento incrementale applicato alle passività del leasing e di spiegare eventuali differenze tra gli impegni per leasing operativo comunicati in applicazione dello IAS 17 e le passività del leasing riconosciute ai sensi dell'IFRS 16.

2. FOLLOW UP DELL'APPLICAZIONE DELL'IFRS 9 E DELL'IFRS 15

Le aspettative dell'ESMA sull'implementazione e applicazione dell'IFRS 9 e dell'IFRS 15, che sono state incluse nello statement 2018 dell'ECEP, continuano ad essere valide.

Gli Enforcers, nell'esaminare i bilanci, continueranno a concentrarsi sull'applicazione e sulla comprensibilità delle informazioni fornite. Ciò è particolarmente vero nel caso degli istituti di credito (IFRS 9) e delle imprese particolarmente colpite del comparto corporate (IFRS 15).

L'ESMA sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente la qualità, la consistenza e la coerenza informazioni fornite nei bilanci 2019 rispetto a quanto fatto con riferimento all'esercizio 2018, basandosi su:

- I. l'esperienza acquisita nel primo anno di applicazione,
- II. le esigenze di informazione degli utenti e
- III. lo sviluppo delle prassi di mercato.



Applicazione dell'IFRS 9 da parte degli istituti di credito. Determinazione delle perdite attese su crediti (ECL) e informazioni previsionali

L'ESMA ha evidenziato che l'introduzione del nuovo modello di svalutazione ha avuto un impatto significativo sul bilancio degli enti creditizi. L'ESMA rileva che la stima delle perdite su crediti da parte degli emittenti dovrebbe essere imparziale e ponderata sulla base alle probabilità di una serie di possibili risultati. Inoltre, tale stima dovrebbe tenere conto di informazioni previsionali ragionevoli, sostenibili e disponibili senza costi o sforzi indebiti. La misurazione dell'ECL richiede la stima dei mancati incassi attesi per riflettere i flussi finanziari attesi dalle garanzie e da altri strumenti a supporto del credito che sono parte integrante delle condizioni contrattuali e non sono stati rilevati separatamente dall'entità. L'ESMA evidenzia anche la decisione dell'agenda di Marzo 2019 dell'IFRS IC in merito alla presentazione degli importi nel conto economico quando un'attività finanziaria deteriorata è successivamente risanata (ad esempio, in relazione alla differenza tra gli interessi sul valore contabile lordo e i ricavi da interessi rilevati nel periodo in cui l'attività finanziaria ha subito una perdita di credito) come ripristino di perdite di valore.

Significativo aumento del rischio di credito (SICR)

Si ricorda agli emittenti di valutare attentamente ad ogni data di bilancio se il rischio di credito è aumentato in modo significativo rispetto alla rilevazione iniziale come richiesto dal paragrafo 5.5.9 dell'IFRS 9. A causa della relazione tra la vita attesa e il rischio di insorgenza di un default, la variazione del rischio di credito non può essere valutata semplicemente confrontando la variazione del rischio assoluto di insolvenza nel tempo. Inoltre, le soglie per determinare se esiste un SICR dovrebbero rappresentare fedelmente lo sviluppo del rischio di credito di uno strumento finanziario e non ritardare indebitamente il riconoscimento dell'ECL. L'ESMA rileva inoltre che una determinata modifica, in termini assoluti, del rischio di default sarà più significativa per uno strumento finanziario con un rischio iniziale inferiore di default rispetto a uno strumento finanziario con un rischio iniziale più elevato di default.

Trasparenza sullo stanziamento per ECL

L'ESMA ricorda agli enti creditizi i requisiti del paragrafo 35G dell'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* per fornire informazioni sufficienti per consentire ai lettori del bilancio di valutare l'ECL registrato e comprendere le ipotesi utilizzate e le decisioni prese nella stima dell'ECL nonché le modifiche intervenute rispetto al periodo precedente.

L'ESMA ritiene che gli emittenti dovrebbero garantire un livello adeguato di informazioni sull'ECL, che comprenda i movimenti dell'ECL durante il periodo disaggregato per fase. L'ESMA incoraggia gli emittenti, ove possibile, a fornire una riconciliazione chiara e trasparente delle informazioni fornite con gli importi presentati in bilancio, oltre a fornire collegamenti tra le informazioni pertinenti per consentire una corretta comprensione delle relazioni tra le singole informazioni. L'ESMA invita gli enti creditizi a migliorare ulteriormente la qualità e la trasparenza delle informazioni contenute nei bilanci e a rafforzare adeguati controlli interni sull'informativa finanziaria per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni fornite nel bilancio.

Informativa sull'ECL: disaggregazione

L'ESMA ritiene che, per raggiungere gli obiettivi di informativa dell'IFRS 7 e dello IAS 1, gli emittenti dovrebbero migliorare il dettaglio e la disaggregazione delle informazioni sulle esposizioni al rischio di credito e sull'ECL e fornirle per fase. Affinché non vengano nascoste importanti differenze tra gli strumenti finanziari, la disaggregazione per classe (ad esempio, per tipo di controparte, area geografica, tipo di prodotti o concentrazione significativa di rischi di credito), il paragrafo B3 dell'IFRS 7 la richiede. In relazione al tipo di modifiche presentate nelle riconciliazioni dell'ECL e i valori contabili lordi, l'ESMA sottolinea l'importanza di contrassegnare in modo chiaro i movimenti e le categorie pertinenti (ad esempio, evitare di sommare cambiamenti di natura diversa) accompagnati da spiegazioni.

Informativa sull'ECL: informativa qualitativa e quantitativa

L'ESMA sottolinea l'importanza di fornire informazioni sia qualitative che quantitative sui modelli relativi all'ECL (ad esempio, ipotesi chiave, parametri). Fornire solo informazioni di carattere qualitativo su tali modelli non è sufficiente per consentire agli utenti di comprendere la natura e l'entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. Inoltre, l'ESMA si attende un miglioramento dell'informativa sull'applicazione dei criteri relativi al SICR sugli strumenti finanziari in conformità al paragrafo 35F (a) dell'IFRS 7 (e una disaggregazione per classe) e spiegazioni su come le informazioni previsionali sono incorporate nella determinazione dell'ECL in linea con il paragrafo 35G dell'IFRS 7. I miglioramenti nelle informazioni sull'ECL possono comportare la presentazione di informazioni sul (i) numero di scenari utilizzati e sui relativi pesi, (ii) scenari che includono i parametri macroeconomici assunti in ciascuno scenario utilizzato, (iii) il modo in cui sono state valutate la rilevanza e l'affidabilità delle previsioni e (iv) i risultati di qualsiasi valutazione delle previsioni applicate.



Informativa sull'ECL: analisi di sensitività

L'ESMA evidenzia l'importanza di eseguire e, se del caso, divulgare un'analisi di sensitività sulle fasi e sul calcolo dell'ECL rappresentativa del profilo di rischio di credito degli strumenti finanziari. In linea con i requisiti previsti da IAS 1. 129 e IFRS 7.1, l'ESMA si aspetta informazioni sufficienti sulla sensitività alle variazioni di ipotesi e parametri che comportano una significativa incertezza di giudizio e/o stima al fine di consentire agli utenti di valutare la natura e la portata dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari. Le informazioni sulla sensitività dell'ECL dovrebbero riflettere eventuali variazioni sostanziali tra le diverse classi di strumenti finanziari.

Applicazione dell'IFRS 15 by corporate issuers

L'ESMA rileva che l'introduzione dell'IFRS 15 ha cambiato il modo in cui gli emittenti e gli utilizzatori del bilancio applicano e analizzano la rilevazione dei ricavi, anche quando questo non ha avuto un effetto quantitativo significativo sull'importo dei ricavi rilevati. L'ESMA riconosce gli sforzi compiuti dagli emittenti nell'applicazione dell'IFRS 15 e nella fornitura di informazioni nei primi bilanci annuali predisposti secondo il nuovo principio. Tuttavia, data l'importanza dei ricavi nel contesto del bilancio e la loro importanza nel riflettere le attività dell'emittente, l'ESMA ritiene che le informazioni fornite dovrebbero essere ulteriormente migliorate. Ciò è di particolare importanza nei settori in cui il riconoscimento dei ricavi è soggetto a ipotesi e giudizi significativi.

Politiche contabili in materia di riconoscimento dei ricavi

L'ESMA ritiene che l'informativa sui principi contabili dell'emittente debba essere dettagliata, specifica per l'entità e coerente con le informazioni fornite nelle altre parti della relazione finanziaria annuale. Gli utenti dovrebbero essere in grado di comprendere le politiche di riconoscimento dei ricavi e le prassi relative ai flussi di ricavi rilevanti.

Informativa sui giudizi e sulle stime significativi

L'ESMA si aspetta che gli emittenti forniscano informazioni adeguate sui giudizi e sulle stime significativi svolti, quali, ad esempio, per quanto riguarda l'identificazione degli obblighi di prestazione e i tempi della loro soddisfazione, indipendentemente dal fatto che l'emittente, ai sensi del contratto, stia agendo come principal o come agent, la determinazione del prezzo della transazione (compresi i giudizi relativi al corrispettivo variabile) e l'attribuzione agli obblighi di performance identificati (in particolare l'attribuzione dell'importo assegnato all'obbligo di performance rimanente).

Quando si forniscono informazioni sulla tempistica del soddisfacimento degli obblighi di prestazione (IFRS 15.124), potrebbe essere importante fornire le decisioni prese nel determinare che le condizioni per la rilevazione dei ricavi nel corso del tempo, di cui al paragrafo 35 (c) dell'IFRS 15, sono soddisfatte.

Disaggregazione dei ricavi

L'ESMA sottolinea la necessità di disaggregare i ricavi rilevati in categorie che descrivono come la natura, l'importo, i tempi e l'incertezza dei ricavi e dei flussi di cassa siano influenzati da fattori economici.

L'ESMA si attende che, nel considerare il livello di (dis)aggregazione, gli emittenti tengano conto sia delle loro attività sia delle esigenze degli utenti. Ad esempio, in alcuni casi informazioni aggiuntive inserite abitualmente al di fuori del bilancio (quali, ad esempio, quelle contenute nelle presentazioni agli investitori) possono indicare la necessità di un'ulteriore disaggregazione dei ricavi nelle note al bilancio per soddisfare gli obiettivi di informativa dell'IFRS 15. Inoltre, devono essere fornite informazioni sufficienti per consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la relazione tra l'informativa sui ricavi disaggregati e le informazioni sui ricavi che sono presentate per ciascun segmento oggetto di informativa.

In alcuni casi, l'informativa su determinati flussi di ricavi al di sotto del livello di segmento può essere necessaria per soddisfare l'obiettivo di informativa dell'IFRS 15.

Saldi derivanti dal contratto

L'ESMA rileva che gli emittenti dovrebbero presentare i saldi derivanti dai contratti (attività e passività contrattuali) nello stato patrimoniale in conformità ai paragrafi 116-118 dell'IFRS 15 e fornire spiegazioni qualitative e quantitative su eventuali variazioni significative di tali saldi.

Conseguenze delle discussioni dell'IFRS IC

L'ESMA evidenzia le discussioni dell'IFRS IC su questioni relative all'implementazione e all'applicazione relative all'IFRS 15 (ad es. costi per l'adempimento di un contratto, trasferimento nel tempo dei beni costruiti, compensazione per ritardi e cancellazioni nel settore aereo, ecc.), che dovrebbero essere prese in considerazione dagli emittenti interessati.



3. ASPETTI SPECIFICI LEGATI ALL'APPLICAZIONE DELLO IAS 12

Attività fiscali differite derivanti dal riporto di perdite fiscali non utilizzate

L'ESMA richiama l'attenzione degli emittenti sul Public Statement recentemente pubblicato che stabilisce le aspettative in merito all'applicazione dei requisiti dello IAS 12 in merito alla rilevazione, valutazione ed informativa sulle attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali inutilizzate.

Emendamenti allo IAS 12 derivanti dagli annual improvements 2015-2017

L'ESMA ricorda agli emittenti che il nuovo paragrafo 57A dello IAS 12 richiede che un emittente riconosca gli effetti sulle imposte sul reddito dei dividendi, come definiti nell'IFRS 9, quando riconosce una passività legata al pagamento di un dividendo. Secondo questo pronunciamento, gli effetti sulle imposte sul reddito dei dividendi sono più direttamente collegati a transazioni o eventi passati che hanno generato utili distribuibili, piuttosto che a distribuzioni agli azionisti. Tuttavia, il principio esistente secondo cui l'emittente deve rilevare gli effetti sulle imposte sul reddito dei dividendi laddove (i.e.: P/L, equity) l'entità ha originariamente rilevato tali operazioni o eventi passati rimane invariato. L'ESMA ricorda inoltre gli obblighi di informativa di cui al paragrafo 81(a) dello IAS 12 relativi alle voci addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. L'ESMA rileva che il paragrafo BC67 dello IAS 12 evidenzia che gli emittenti applicano il paragrafo 57A agli effetti sulle imposte sul reddito di pagamenti su strumenti finanziari classificati come patrimonio netto, se i pagamenti su tali strumenti sono distribuzioni di utili (cioè dividendi). L'ESMA si attende che gli emittenti con saldi rilevanti di strumenti finanziari classificati come patrimonio netto, che determinano pagamenti con effetti sulle imposte sul reddito, presentino una chiara informativa su dove tali effetti sono stati contabilizzati.

Applicazione dell'IFRIC 23

L'ESMA sottolinea la necessità di una maggiore trasparenza riguardo alle incertezze sui trattamenti fiscali. L'autorità ricorda che l'IFRIC 23 si applica dal 1.1.2019 alla determinazione dell'utile imponibile (perdita fiscale), delle basi imponibili, delle perdite fiscali non utilizzate, dei crediti d'imposta non utilizzati e delle aliquote fiscali, in caso di incertezza sui trattamenti fiscali. Evidenzia inoltre i corrispondenti requisiti di informativa sulle ipotesi e le stime svolte.

Poiché la determinazione dell'esistenza di incertezze sui trattamenti fiscali può essere soggetta a un giudizio significativo, l'ESMA si aspetta che gli emittenti forniscano sufficiente trasparenza in merito alle decisioni prese in conformità al paragrafo 122 dello IAS 1 e ai principi contabili utilizzati per il riconoscimento e la valutazione di trattamenti fiscali incerti. Tali informazioni comprendono, in particolare, l'informativa sul fatto che un emittente abbia considerato collettivamente o separatamente trattamenti fiscali incerti, se abbia utilizzato l'importo più probabile o il valore atteso nel determinare l'effetto dell'incertezza, nonché eventuali modifiche dei giudizi, metodi e ipotesi rispetto al periodo precedente. Inoltre, se il trattamento fiscale incerto è considerato una delle principali fonti di incertezza nella stima, il valore contabile interessato dovrebbe essere indicato in conformità a IAS 1.125-129.

Uno dei principi alla base dell'IFRIC 23 è quello di presumere che l'autorità fiscale esaminerà tutti gli importi che ha il diritto di esaminare e, nel fare ciò, avrà piena conoscenza di tutte le informazioni pertinenti. Di conseguenza, questa ipotesi dovrebbe riflettersi nei saldi fiscali rilevati. Infine, l'ESMA richiama l'attenzione sulle recenti discussioni dell'IFRS IC sulla presentazione di attività e passività relative a questi trattamenti fiscali incerti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Poiché le posizioni fiscali incerte sul reddito soddisfano la definizione di imposte sul reddito prevista dallo IAS 12, un emittente deve presentare le passività/attività fiscali incerte come passività/attività fiscali correnti o passività/attività fiscali differite secondo lo IAS 1.

PARTE SECONDA - ALTRE DISPOSIZIONI. LA SECONDA PARTE RIGUARDA I SEGUENTI ARGOMENTI:

1. INFORMATIVA NON FINANZIARIA

Aspetti generali

Sulla base delle risultanze dalla review delle dichiarazioni non finanziarie (di seguito anche DNF) degli emittenti europei (presentate nelle rispettive relazioni sulla gestione o separatamente), l'ESMA ribadisce alcuni principi generali con l'obiettivo di promuovere il miglioramento della qualità della presentazione dell'informativa non finanziaria.

Informazioni materiali

Conformemente agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, l'obiettivo dell'informativa inclusa nella DNF è quello fornire le informazioni necessarie per comprendere lo sviluppo, la performance, la posizione e l'impatto dell'attività dell'emittente in relazione a tematiche non finanziarie.



Questo obiettivo di informativa, come ulteriormente spiegato nel paragrafo 3.1 delle Linee Guida non vincolanti della Commissione Europea in materia di rendicontazione non finanziaria (di seguito le "Linee Guida"), integra il concetto di materialità contenuto nella Direttiva Contabile per riflettere una "doppia prospettiva di materialità", tenendo conto sia dell'impatto delle tematiche non finanziarie sull'emittente, incluse eventuali dipendenze, sia dell'impatto dell'emittente sulle tematiche non finanziarie. L'ESMA raccomanda agli emittenti di prestare particolare attenzione a questa duplice prospettiva di materialità nella predisposizione dell'informativa non finanziaria al fine di garantire che vengano fornite tutte le informazioni materiali relative all'obiettivo di informativa di cui sopra. Inoltre, l'ESMA incoraggia gli emittenti a spiegare in che modo hanno determinato gli elementi rilevanti nella preparazione della DNF in quanto ciò può migliorare la comunicazione tra emittenti e gli utilizzatori delle DNF. In particolare, l'ESMA ritiene che per consentire agli utilizzatori di comprendere la definizione della materialità, gli emittenti dovrebbero prendere in considerazione la presentazione di come sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: (i) le esigenze di informazione delle diverse parti interessate e la loro relativa importanza; (ii) la selezione di orizzonti temporali pertinenti; e (iii) le probabilità associate agli impatti finanziari e non finanziari.

Completezza delle informazioni

Il paragrafo 3.3 delle Linee Guida chiarisce che selezionando informazioni rilevanti, ci si attende che un emittente fornisca un quadro completo delle sue attività, performance e impatto nell'anno di riferimento. A tale proposito, l'ESMA ricorda agli emittenti che dovrebbero garantire che le informazioni materiali trattino come minimo ogni questione non finanziaria prevista dalla Direttiva Contabile. Per ciascuna di tali questioni, le informazioni richieste includono la descrizione del modello di business e delle politiche non finanziarie perseguite, i relativi processi di due diligence, i risultati di tali politiche e i principali rischi identificati. L'ESMA sottolinea che le Linee Guida raccomandano che gli emittenti forniscano tali informazioni come un insieme conciso di informazioni ed evitino informazioni non rilevanti. Inoltre, l'ESMA ricorda agli emittenti di prendere in considerazione le informazioni materiali relative alle attività del gruppo, comprese tutte le imprese controllate, al momento della preparazione del DNF consolidata.

Equilibrio e accessibilità

La DNF può dare luogo a informazioni fuorvianti se si concentra su questioni per le quali è possibile trasmettere "buone notizie" e ignorare, dare meno importanza, ad altre questioni per le quali le informazioni sono meno positive.

Pertanto, l'ESMA raccomanda che, per tutte le tematiche non finanziarie affrontate, gli emittenti forniscano una rappresentazione equilibrata della performance, della posizione e dell'impatto della loro attività, compreso il modo in cui tali questioni incidono sugli emittenti interessati.

L'ESMA sottolinea che quando, in circostanze eccezionali, la divulgazione di determinate informazioni è considerata gravemente pregiudizievole per la posizione commerciale di un emittente, questo fatto non dovrebbe impedire a un emittente di fornire una descrizione equa ed equilibrata dello sviluppo, della performance, della posizione e dell'impatto dell'emittente della sua attività.

A tale proposito, il paragrafo 3.4 delle Linee Guida raccomanda che le informazioni pertinenti possano essere fornite in termini più generali che trasmettano comunque informazioni utili agli investitori e alle altre parti interessate.

Inoltre, al fine di consentire all'utilizzatore di comprendere la performance, la posizione e l'impatto dell'attività dell'emittente in relazione a tematiche non finanziarie, l'ESMA ritiene che l'accessibilità delle DNF dovrebbe essere migliorata consentendo agli utilizzatori di comprendere meglio dove, nell'ambito della relazione sulla gestione (o, ove applicabile, all'interno della DNF separata), è stata inclusa l'informativa non finanziaria rilevante. A tale proposito, l'ESMA rileva la buona prassi di alcuni emittenti di fornire una mappatura di alto livello su dove si possano trovare le informazioni non finanziarie rilevanti.

Argomenti specifici

Insieme ai principi di cui sopra, l'ESMA raccomanda inoltre agli emittenti di considerare le seguenti aree specifiche nella predisposizione della DNF.

Questioni ambientali e cambiamenti climatici

L'ESMA ricorda agli emittenti la persistente rilevanza delle questioni relative all'ambiente e, in particolare, delle sfide poste dai cambiamenti climatici. A tale proposito, l'ESMA esorta gli emittenti a fornire informazioni in linea con l'obiettivo fissato nella Direttiva Contabile su: (i) le conseguenze delle loro attività e dell'uso dei loro prodotti e servizi da parte dei clienti sui cambiamenti climatici e l'ambiente; e (ii) il modo in cui sono influenzati (gli emittenti?) dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e dalle altre questioni ambientali. Come indicato in precedenza, ciò riflette la doppia prospettiva di materialità introdotta dalla direttiva sulla DNF.



L'ESMA richiama l'attenzione degli emittenti sulle raccomandazioni relative ai contenuti e agli indicatori chiave di prestazione sulle informazioni relative al clima incluse nelle Linee Guida non vincolanti della Commissione europea (nel seguito il "Supplemento alle Linee Guida"). L'ESMA rileva che queste raccomandazioni sono in linea con quelle della Task Force per le Informazioni Finanziarie Relative al Clima (TCFD) e, pertanto, possono anche aiutare gli emittenti a fornire una descrizione pertinente delle conseguenze finanziarie dei cambiamenti climatici, migliorando così anche l'integrazione tra informazioni finanziarie e non finanziarie.

Presentazione dei principali indicatori chiave di prestazione (KPI)

L'ESMA ricorda agli emittenti che la Direttiva Contabile richiede l'inclusione di "KPI rilevanti" nella DNF. A tale proposito, l'ESMA raccomanda agli emittenti di selezionare KPI che siano: (i) specifici dell'entità; e (ii) coerenti con quelli utilizzati internamente per gestire l'attività e per determinare la remunerazione dei dirigenti.

L'ESMA ritiene inoltre che, al fine di fornire informazioni pertinenti, la presentazione degli indicatori chiave di prestazione dovrebbe essere integrata da informazioni su eventuali progressi compiuti con riferimento ai periodi di reporting precedenti e su eventuali obiettivi rilevanti predeterminati (sia interni che esterni) che possano consentire al lettore di valutare efficacemente le prestazioni dell'emittente. Inoltre, l'ESMA raccomanda agli emittenti di presentare la definizione e la metodologia utilizzate nonché una spiegazione del perché gli indicatori chiave di prestazione presentati sono stati considerati rilevanti.

Utilizzo di un framework sull'informativa

L'ESMA ricorda agli emittenti che, in base alla Direttiva Contabile, gli emittenti che fanno affidamento su framework nazionali, sviluppati dall'Unione Europea o internazionali devono specificare su quale framework si sono basati. In particolare, l'ESMA ritiene che la chiarezza sul grado di utilizzo di eventuali framework sull'informativa possa fornire informazioni utili, ad esempio, precisando se i framework sono stati rispettati in tutto o in parte e spiegando quali informazioni sono state preparate utilizzando i framework adottati e perché. Inoltre, l'ESMA raccomanda che, quando un emittente fa riferimento all'adozione di determinati framework che fissano specifici obiettivi di sostenibilità, le informazioni sono più utili se spiegano in che modo le attività dell'emittente contribuiscono a tali obiettivi e i progressi compiuti verso il loro raggiungimento.

Supply chains

L'ESMA ricorda agli emittenti che, nel valutare le informazioni non finanziarie da fornire, la Direttiva Contabile richiede che, nell'ambito della comunicazione dei principali rischi relativi alle tematiche non finanziarie, vengano presi in considerazione i rapporti d'affari. A tale proposito, l'ESMA raccomanda agli emittenti di valutare attentamente se il loro coinvolgimento nelle supply chains può dare origine a informazioni rilevanti che devono essere illustrate.

Secondo le Linee Guida ciò includerebbe le informazioni necessarie per una comprensione generale della supply chain di un emittente e di come le tematiche non finanziarie rilevanti sono considerate nella gestione della stessa.

2. INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

L'ESMA riconosce che, a seguito dell'applicazione dell'IFRS 16, alcuni emittenti hanno modificato o incluso nuovi indicatori alternativi di performance (APM) nei loro documenti informativi (ad esempio informativa ad hoc, prospetti o relazioni sulla gestione). L'ESMA sottolinea che, conformemente ai paragrafi da 41 a 44 delle Linee Guida dell'ESMA sugli APM, gli emittenti dovrebbero fornire informazioni che consentano agli investitori di comprendere l'entità e la logica di qualsiasi modifica degli APM utilizzati. Ad esempio, quando si illustra la definizione e la riconciliazione di misure quali EBITDA, 33 EBITDAR, CAPEX, debito netto o free-cash flow, gli emittenti dovrebbero evidenziare i diversi elementi/componenti significativi che sono cambiati a seguito dell'applicazione dell'IFRS 16.3.

Inoltre, l'ESMA rileva che gli APM non dovrebbero essere esposti con maggior rilievo rispetto agli indicatori derivanti dal bilancio e dovrebbero essere coerenti con questi.

L'ESMA ricorda inoltre agli emittenti i requisiti di cui ai paragrafi 33 e 34 delle proprie Linee guida sugli APM che chiedono di spiegare perché l'emittente ritenga che un APM fornisca informazioni utili sulla posizione finanziaria, i flussi di cassa o le prestazioni finanziarie, nonché i motivi per i quali ha deciso di utilizzare un APM specifico.



IL DOCUMENTO OIC SULLA TRANSIZIONE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Nel mese di giugno 2019 è stato posto in consultazione il documento di transizione ai principi contabili nazionali da un altro framework contabile.

Si ricorda che nel 2012 era già stato proposto un documento simile, ma il processo di consultazione non si era concluso. Questa recente bozza riprende la problematica della transizione, ma con gli aggiornamenti richiesti dalle recenti emanazioni di principi contabili internazionali.

STRUTTURA DEL PRINCIPIO

Il documento è strutturato come i più recenti principi contabili italiani, con questo indice:

- Finalità
- Ambito di applicazione
- Definizioni
- Rilevazione e valutazione iniziale
- Nota integrativa
- Appendice A - esclusioni (parte integrante)
- Appendice B - casi applicativi (non fa parte del principio).

Finalità

Il principio si pone come finalità quella di disciplinare le modalità di redazione del primo bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali, fornendo evidenza degli effetti prodotti dal passaggio ai PCN sui saldi patrimoniali di apertura; e consentendo il confronto con la situazione patrimoniale ed economica e con il rendiconto finanziario, riportati nel bilancio comparativo.

Ambito di applicazione

Il principio si applicherà alle società che redigono per la prima volta il bilancio a scopo generale secondo i PCN; pertanto, tali società non dovranno applicare le regole di transizione contenute nei singoli principi. Il principio fornisce alcune definizioni, rilevanti ai fini della applicazione dello stesso. In particolare, definisce:

- Data di transizione - La data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo gli OIC
- Eccessivamente oneroso - I costi dell'applicazione retrospettica che sono sproporzionati ai benefici informativi
- Adozione retroattiva - Adozione del principio come se fosse sempre stato applicato

- Effetti irrilevanti - La mancata applicazione retroattiva produce effetti irrilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 cc se non incide su SP apertura, primo bilancio OIC e bilancio comparative.

La regola generale di rilevazione iniziale è che le voci di apertura del primo bilancio redatto secondo i PCN siano determinate applicando retroattivamente tali principi salvo i casi in cui ciò risulti non fattibile, eccessivamente oneroso oppure se gli effetti sono irrilevanti. A tal fine, l'Appendice A elenca le fattispecie per le quali non è necessario fornire spiegazioni sul mancato rispetto del principio della retroattività. È stato previsto che, per i casi particolari diversi da quelli dell'Appendice A per cui la società valuta che l'applicazione retroattiva è non fattibile, eccessivamente onerosa o ai sensi dell'art. 2423, comma 4, codice civile produca effetti irrilevanti, i PCN si applicano prospettivamente alla data di transizione.

Vediamo dunque in cosa consiste praticamente l'applicazione retroattiva.

- L'applicazione retrospettica comporta che alla data di transizione:
 - sono rilevate solo le attività e le passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali
 - si riclassificano le attività, le passività e le voci di patrimonio netto quando necessario per il rispetto dei criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali e
 - sono applicati i criteri di valutazione previsti dai principi contabili nazionali.

In sede di rilevazione iniziale, le stime contabili fatte in sede di determinazione delle voci di apertura devono tener conto degli elementi informativi disponibili al tempo in cui la stima si riferisce. Ciò implica che, in caso di applicazione retroattiva se i principi di valutazione sono differenti, le stime prendono in considerazione solo le informazioni disponibili all'epoca in cui le stime erano state fatte.

Il saldo patrimoniale derivante dal ritorno indietro è imputato a riserva di PN al netto degli effetti fiscali. Gli effetti fiscali sono determinati secondo le previsioni dell'OIC 25. È previsto che per le società che passano ai principi contabili nazionali dai principi contabili IAS/IFRS le componenti di patrimonio netto determinate sulla base dell'applicazione retroattiva dei PCN derivanti dalla transizione seguono le regole dell'articolo 7-bis del decreto 38/05, che prevedono l'iscrizione degli effetti derivanti dalla transizione in una riserva (o ad utili indivisi).




INFORMATIVA

L'OIC XX richiede di fornire in nota integrativa le seguenti informazioni:

- le ragioni che hanno condotto al passaggio agli OIC e la data di transizione
- una riconciliazione del PN e del CE dalla quale si evincano le principali differenze dovute al passaggio agli OIC che hanno comportato una rettifica dei saldi
- le differenze devono essere esposte al lordo del relativo effetto fiscale, con separata evidenza dello stesso
- l'elenco delle voci di bilancio e le motivazioni per cui la determinazione retroattiva è risultata non fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo, eccessivamente onerosa oppure gli effetti sono irrilevanti
- le informazioni sull'utilizzo delle eccezioni previste dall'Appendice A; si deve pertanto fornire un elenco delle voci per le quali la società si è avvalsa delle eccezioni; le modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento.

PROCESSO DI TRANSIZIONE



APPENDICE A - ECCEZIONI

AGGREGAZIONI AZIENDALI

Per le operazioni di aggregazione aziendale è data facoltà di non applicare retroattivamente i PCN ed in tal caso è necessario:

- verificare che le attività e passività iscritte rispettino i PCN
- rettificare l'avviamento ed il PN in caso di eliminazione di poste
- far decorrere l'ammortamento dell'avviamento dalla data di transizione sulla base della stima della vita.

RIMANENZE

Se ci si avvale della facoltà di non applicare retrospettivamente i PCN si può utilizzare come costo storico l'ultimo valore contabile rilevato secondo il precedente set di regole.

BILANCIO CONSOLIDATO

L'OIC XX prevede che alla data di transizione la società possa:

- nei casi di società da deconsolidare evitare di escludere le controllate dal bilancio comparativo e deconsolidare nell'anno di passaggio ai PCN e
- nei casi di società da consolidare possa determinare la differenza di consolidamento senza risalire alla data di acquisizione del controllo.

TITOLI DI DEBITO, PARTECIPAZIONI

Per i titoli valutati in base agli IFRS al FVTPL, il FV può essere utilizzato per determinare il costo di iscrizione di tali titoli al momento del passaggio agli OIC.

Per le azioni che ai sensi dell'IFRS 9 sono valutate a FV non è necessario determinare l'eventuale perdita di valore che risulterebbe nel comparativo del bilancio di transizione.

DERIVATI

La società può avvalersi delle semplificazioni di prima applicazione dell'OIC 32 contenute ai paragrafi dal 139 al 142 dell'OIC 32.

I titoli ibridi che ai sensi dell'OIC 32 dovrebbero essere separati e che in base all'IFRS 9 sono valutati per intero al fair value, possono continuare ad essere valutati al fair value per intero.



CRIPTOVALUTE

DECISIONI A LIVELLO INTERNAZIONALE

Nel mese di giugno 2019 la IFRS interpretation Committee (IFRIC) ha discusso nell'Agenda Decision dell'applicazione degli IFRS alle entità che detengono criptovalute.

La discussione ha riguardato le criptovalute che posseggono le seguenti caratteristiche:

- una moneta virtuale o digitale registrata su un registro digitale che usa una crittografia di sicurezza
- una moneta non emessa da un'autorità di una specifica giurisdizione
- una moneta che non fa sorgere un contratto tra il possessore e un'altra parte.

La discussione ha riguardato la natura della moneta, quale principio IFRS sia applicabile, e ha quindi illustrato le motivazioni alla base della propria decisione.

Conclusione

L'IFRIC ha concluso che alle criptovalute si applica lo IAS 2 - RIMANENZE quando sono detenute per essere vendute nel normale corso dell'attività. Se lo IAS 2 non è applicabile, si applica lo IAS 38 alle seguenti condizioni:

- a) possa essere separato dal possessore e venduto o trasferito individualmente e
- b) non da diritto al possessore a ricevere un numero fisso o determinabile di unità di moneta.

Gli elementi alla base di tale decisione si basano sul fatto che IAS 38 si applica alla contabilizzazione di tutte le attività immateriali ad eccezione di:

- attività che rientrano nell'ambito di applicazione di un altro principio
- le attività finanziarie come da definizione dello IAS 32;
- rilevazione e misurazione di attività esplorative e valutative e
- costi di sviluppo estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigeneranti simili.

Questo al fine di comprendere se il possesso di criptovalute potesse rientrare nell'ambito dello IAS 32 o di un altro standard.

Il comitato ha quindi esaminato la definizione di attività finanziaria inclusa nel paragrafo 11 dello IAS 32 e concluso che la criptovaluta non la rispetta, poiché non è cassa, né uno strumento di patrimonio netto di un'altra entità.

Il comitato ha quindi esaminato le definizioni incluse nello IAS 2, che si applica alle rimanenze di beni intangibili. Il paragrafo 6 di IAS 2 definisce rimanenze le attività che:

- a) sono detenute per la vendita
- b) nel processo di produzione per la vendita e
- c) nella forma di materiali o forniture che si consumano nel processo produttivo o nella fornitura di servizi.

Il comitato ha osservato che un'entità può detenere criptovalute per la vendita nel normale corso della sua attività. In questa circostanza, il possesso è rimanenza per tale entità e si applica di conseguenza lo IAS 2.

DECISIONI A LIVELLO NAZIONALE

Nel mese di gennaio 2020 a seguito di un processo di consultazione, Consob ha pubblicato "il rapporto finale sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività". Il documento tratta diversi argomenti, dalla classificazione alla definizione, alla regolamentazione delle negoziazioni.

Consob chiarisce che la definizione di strumento finanziario contenuta nella normativa euorounitaria di riferimento (disciplina MiFID) non consente alle autorità nazionali nessuna integrazione con criteri definitivi aggiuntivi, e pertanto gli operatori dovranno attingere al catalogo di categorie di strumenti finanziari ivi indicato per individuare per analogia le ipotesi in cui le caratteristiche di un crypto asset (nonché della connessa operatività) portino a ritenere la sussistenza di caratteristiche di stringente analogia rispetto a quelle che comunemente contraddistinguono le categorie di strumenti finanziari elencate nella normativa europea.

Il rapporto chiarisce la definizione accettata di blockchain e di DLT e le differenze tra esse.



ECONOMIE IPER-INFLAZIONATE

Lo IAS 29 si applica ai bilanci, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'economia iper-inflazionata. In un'economia iper-inflazionata, la rappresentazione dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria nella moneta locale, senza rideterminazione dei valori, non è utile. La moneta perde potere di acquisto con una tale rapidità che il confronto fra valori relativi a operazioni e altri fatti avvenuti in tempi differenti, anche nello stesso esercizio, è fuorviante.

Il bilancio di un'entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un'economia iperinflazionata, sia che l'entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio. Anche i dati corrispondenti riferiti al periodo precedente richiesti dallo IAS 1 Presentazione del bilancio, e qualsiasi informazione riguardante precedenti periodi, devono essere esposti nell'unità di misura corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

Ai fini OIC si ricorda come l'OIC 17 indichi che nei casi in cui una società partecipata operi in un Paese estero caratterizzato da elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della società controllante ai fini del consolidamento, si provvede alla rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e alle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività, delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eliminare gli effetti distorsivi dell'inflazione.

Sempre ai fini OIC un paese è iper-inflazionato se ha avuto un tasso cumulativo d'inflazione di almeno il 100% nell'arco di tre anni. Al 31 dicembre 2019 le economie iper-inflazionate ai fini IFRS ed OIC sono 5 (Argentina, Sudan, Sud Sudan, Venezuela e Zimbabwe) e sono di seguito dettagliate.

COUNTRY	3-YEAR CUMULATIVE INFLATION **	NOTES
Argentina	189.8%	Argentina has been hyperinflationary since reporting periods ended after 30 June 2018 as its 3-year cumulative inflation rate has significantly exceeded 100% since that then. IMF forecast for inflation in 2020 and 2021 are 39.2% and 29.6% respectively, resulting in three year cumulative rates of 223.3% and 183.8% at 31 December 2020 and 2021.
South Sudan	314.4%	South Sudan remains hyperinflationary.
Sudan	239.5%	Sudan has previously been identified as hyperinflationary. In 2018 and 2019, cumulative inflation increased significantly, with expectations that Sudan will remain hyperinflationary into 2020.
Venezuela	2.5 billion%	The three year cumulative inflation rate has been over 100% for a number of years. Due to ongoing political instability and the devaluation of its currency, Venezuela's remains hyperinflationary, as it has been since 2009.
Zimbabwe	315.2%	For a number of years, transactions in Zimbabwe were based on the use of US dollars. However, more recently, a "parallel" Zimbabwe currency emerged, which was pegged to the US dollar for a period. Subsequent developments means that the Zimbabwe dollar emerged as the functional currency for many entities Zimbabwe on 1 October 2018, and has been considered to exist for accounting purposes with effect from that date, with inflation data being tracked from that date for the purposes of determining whether Zimbabwe has become hyperinflationary. The IMF estimates that inflation in 2019 will be 182.9% (3 year cumulative 315.2%). Although inflation is forecast to decline significantly in 2020, the cumulative rate from 1 October 2018 will remain well above 100%.



Contatti:

BDO Italia S.p.A.

financialreportingstandardshelpdesk@bdo.it

Viale Abruzzi, 94

20131 Milano

Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 800 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

L' Accounting Bulletin viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 2 marzo 2020.

www.bdo.it



BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.